CAMERA DEI DEPUTATI N. 2343

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

AYALA, BERLINGUER, DILIBERTO, DOTTI, FILIPPI, GIOVANARDI, GUBETTI, PETRINI, PINZA, TATARELLA

Disciplina degli effetti prodotti dal decreto-legge 29 marzo 1995, n. 90, e riduzione della durata della campagna elettorale per le elezioni regionali, provinciali e comunali della primavera del 1995

Presentata il 30 marzo 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Come è noto il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 90, ha disposto, all'articolo 1, che, limitatamente al turno di elezioni regionali, provinciali e comunali fissato per domenica 23 aprile 1995, la presentazione delle liste e delle candidature per le elezioni medesime deve essere effettuata entro le ore 20 del ventitreesimo giorno antecedente la data della votazione e, correlativamente, all'articolo 2, ha previsto che, limitatamente al turno elettorale in questione, l'affissione del manifesto recante le liste e le candidature ammesse deve avvenire a cura dei sindaci non oltre il tredicesimo giorno antecedente la data della votazione.

L'emanazione di questo decreto-legge ha suscitato notevoli critiche e riserve. Tale orientamento è emerso nella Commissione Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni già nella seduta del 29 marzo scorso, allorquando si è avuta notizia dell'emanazione di quel decreto-legge, ed ha trovato conferma nel primo esame che quella Commissione ha svolto, ai sensi dell'articolo 96-*bis*, comma 2, del regolamento, nella seduta del 30 marzo. La Commissione proseguirà l'esame ai sensi dell'articolo 96-*bis*, comma 2, del regolamento, il 3 aprile prossimo e della questione sarà investita successivamente l'Assemblea.

Anche in relazione all'orientamento emerso nella prima fase di discussione in Commissione Affari costituzionali appare preferibile che il decreto-legge sia respinto in sede di deliberazione sui presupposti di costituzionalità e che ne siano fatti salvi gli effetti con legge secondo quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 77 della Costituzione, il quale nell'ultimo periodo stabilisce che le Camere possono regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti. A tanto è diretta la presente proposta di legge che si auspica possa essere in tempi estremamente brevi approvata dalla Camera.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dal decreto-legge 29 marzo 1995, n. 90, non convertito in legge.

ART. 2.

1. Limitatamente alle consultazioni elettorali regionali, provinciali e comunali fissate per il 23 aprile 1995 la durata della campagna elettorale è conseguentemente ridotta a giorni ventitre.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-2343
Lire 500